

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI**

Verbale n. 6/2021

L'anno **2021** il giorno **2** del mese di **settembre** alle ore 18.00, presso il Teatro TRAM in via Port'Alba 30 a Napoli, espressamente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO****1. modifiche statutarie per conformare lo Statuto al "Codice del Terzo settore"**

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza il Sig. **Mirko Di Martino** il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. **Ferdinando Antonio Di Martino**.

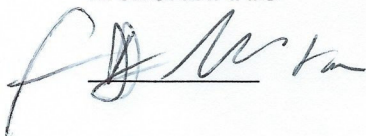
Il Presidente comunica che, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del DLgs 117/2017 e successivo art. 66 del DI n. 77 del 31/05/2021, l'Assemblea dei soci, in caso di modifiche da apportare allo Statuto per adeguarlo al Codice del Terzo Settore, può procedere alla deliberazione attraverso le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria. Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti **n. 9** soci, come risulta dall'allegato registro presenze, e che pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare.

Il Presidente dà lettura delle modifiche statutarie predisposte dal Consiglio Direttivo, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore". Dopo lettura del nuovo Statuto, articolo per articolo, evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione. L'assemblea all'unanimità delibera:

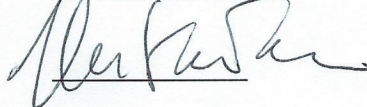
1. di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente;
2. di conferire mandato al presidente di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore;
3. di conferire mandato al Presidente di procedere alle operazioni necessarie per l'iscrizione al RUNTS (registro unico Enti del terzo settore) non appena esso risulterà operativo.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea, viene allegato al presente verbale del quale forma parte integrante. Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene tolta alle **ore 20.15** previa lettura ed approvazione del presente verbale. Il presidente ed il segretario vengono incaricati di firmare il presente verbale ed i relativi allegati.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



**Agenzia Entrate**  **Direzione Provinciale di Napoli**  
Ufficio Territoriale di Napoli I

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| REGISTRATO AL N. <b>4480/3</b>   |                            |
| MOD. 71/M add. <b>17.09/2021</b> | Data versam. <b>ESENTE</b> |
| TOTALE VERSATO € <b>ESENTE</b>   |                            |
| <b>PAN</b>                       |                            |

*[Handwritten signature]*



Art. 1  
Ai sensi  
settore”),  
culturale  
Terzo Set  
illimitata.

Art. 2  
L’associaz  
solidaristic  
interesse g

Art. 3  
Per il raggi  
le seguenti  
ricreative d  
cultura e de  
(art 5, lett  
promuovere  
quindi, potr  
generale:

- a) realizzar
- b) gestire e
- c) attivare c
- contribui
- d) promuov
- e) realizzare
- f) creare e p
- armonia c
- g) promuove
- conoscenz
- h) valorizzar
- i) speriment
- a impatto
- j) promuover

Art. 4  
L’associazione

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "TEATRO DELL'OSSO ETS"

## DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

### Art. 1

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'associazione culturale denominata "Teatro dell'Osso ETS" ovvero, in versione estesa, "Teatro dell'Osso Ente del Terzo Settore". L'associazione ha sede legale in Lioni (AV), via Caravaggio 28, e ha durata illimitata.

### Art. 2

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale. L'associazione è apartitica, apolitica, acconfessionale.

### Art. 3

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'associazione eserciterà, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e dell'attività di interesse generale di cui al presente articolo (art 5, lettera i, del dlgs 117/2017). In particolare, l'Associazione ha lo scopo di praticare, promuovere e diffondere la cultura nel settore del teatro e delle arti dello spettacolo. L'associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- a) realizzare, allestire e distribuire spettacoli teatrali;
- b) gestire e programmare sale teatrali, rassegne, festival;
- c) attivare corsi di formazione, sia professionali che amatoriali, sia artistici che tecnici, in modo da contribuire alla crescita culturale, sociale e artistica del pubblico, dai bambini agli adulti;
- d) promuovere iniziative di ricerca e di divulgazione quali convegni, concorsi, mostre;
- e) realizzare iniziative editoriali in stampa, video o altro, di studio e approfondimento;
- f) creare e partecipare a reti di associazioni, fondazioni, partenariati, enti, che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione e che operino nel campo culturale, artistico e turistico;
- g) promuovere iniziative teatrali e culturali che permettano di valorizzare la fruizione e la conoscenza del territorio in direzione del turismo consapevole;
- h) valorizzare e sviluppare l'aggregazione dei giovani come forma specifica di lotta al disagio;
- i) sperimentare forme artistiche che includano le nuove tecnologie digitali, wireless, podcast, web, a impatto zero e eco-sostenibili;
- j) promuovere, in conformità alle esigenze dei soci, ogni altra attività culturale.

### Art. 4

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di



interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

#### Art. 5

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

#### Art. 6

Per l'attuazione dei propri scopi, l'associazione potrà assumere o ingaggiare artisti e ogni tipo di personale, anche estraneo all'associazione. L'associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

#### Art. 7

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

### I SOCI

#### Art. 8

Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori, ne accettano lo statuto e intendono partecipare all'attività associativa. Sono soci coloro che sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

#### Art. 9

I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, che approverà la domanda o la respingerà entro il termine di 60 giorni. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. La partecipazione dei soci all'associazione non potrà essere temporanea. La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

#### Art. 10

Il Consiglio Direttivo determina per ciascun anno di esercizio l'eventuale quota associativa. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

#### Art. 11

La qualità di socio si perde per decesso, recesso o esclusione. Il socio può volontariamente recedere in qualunque momento dando comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il socio può essere escluso quando ponga in essere comportamenti che provochino danni materiali o morali all'associazione, per mancato rispetto delle norme statutarie, per comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, per morosità e mancato versamento della quota associativa annuale (entro il termine di 60 giorni successivi alla scadenza e a seguito di preventivo avviso da parte del Consiglio direttivo). L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con delibera motivata. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione. La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.

### L'ASSEMBLEA

#### Art. 12

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente, l'Organo di controllo (nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore), l'Organo di revisione (nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore).

#### Art. 13

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione: fissa i principi e gli indirizzi generali dell'associazione; approva annualmente il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza; elegge il Consiglio direttivo e ne fissa il numero dei componenti; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio

direttivo. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

#### Art. 14

L'Assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'associazione. E' altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione. Può inoltre essere convocata: a) quando venga fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio direttivo; b) quando venga fatta richiesta da almeno il 20% dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 giorni dalla data della richiesta.

#### Art. 15

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

#### Art. 16

Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore, al massimo, di tre deleghe.

#### Art. 17

Le delibere dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti. Fanno eccezione i seguenti casi: per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'associazione occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

### IL CONSIGLIO DIRETTIVO

#### Art. 18

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione. Esso è composto da un minimo di tre e un massimo di sette membri: tutti i componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti. I membri del consiglio direttivo dovranno essere tutti maggiorenni. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati. Le cariche direttive sono a titolo gratuito.

#### Art. 19

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio direttivo: nominare il presidente e il vice-presidente; deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto; predisporre le bozze del bilancio di esercizio, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte; individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale; stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione; compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea; stabilire annualmente il calendario delle attività; assicurare un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di cui l'associazione si avvale per le proprie attività.

#### Art. 20

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### Art. 21

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

#### Art. 22

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno, oppure ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

#### Art. 23

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio direttivo.

### IL PRESIDENTE

#### Art. 24

Il Presidente dell'associazione è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio direttivo stesso e può essere rieletto. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Compete al Presidente: convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio direttivo; sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione tenendo anche aggiornata la contabilità e i vari registri, salvo che a tali mansioni non siano delegati il Segretario o un Tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo; firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'associazione. Nell'ambito del Consiglio direttivo potrà essere eletto un Vice Presidente. In assenza del Presidente, l'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal vice presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di carica.

### L'ORGANO DI CONTROLLO

#### Art. 25

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

#### Art. 26

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

### L'ORGANO DI REVISIONE

#### Art. 27

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

## I LIBRI SOCIALI

### Art. 28

L'associazione è obbligata a redigere e conservare i seguenti libri sociali: il libro degli associati; il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali; il registro dei volontari, in cui sono iscritti tutti i volontari non occasionali; le scritture contabili e relative al bilancio di esercizio; eventuale bilancio sociale.

### Art. 29

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

## IL PATRIMONIO

### Art. 30

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117. L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### Art. 31

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### Art. 32

L'esercizio sociale ha durata annuale e coincide con l'anno solare. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale, il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio e lo sottopone all'Assemblea degli associati per la definitiva approvazione, in tempo utile per il deposito presso il RUNTS nei termini previsti dal Codice del Terzo settore. Il Consiglio Direttivo documenta il

carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

#### Art. 33

Laddove sia ritenuto opportuno oppure ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione.

### SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

#### Art. 34

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio direttivo, dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall'art. 17. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. L'Assemblea delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, che dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

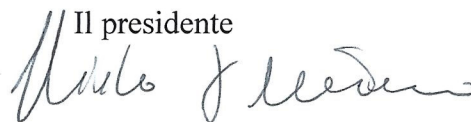
### NORME FINALI

#### Art. 35

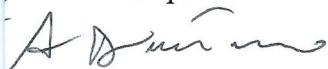
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Napoli, lì 02/09/2021

Il presidente



Firme dei presenti



Rugela Rosa D'Aure

Silvana Soriano

rosa. Cerone

Carlo D'Amico

Barbara Solvetti

Guido Di Germino

8  
Germana Di Martino